



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A fronte della ritenuta inesistenza del credito d'imposta - in mancanza di presentazione del formulario mod.FAS di cui al provvedimento 10.06.2008 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate -, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce sez.3^A, con sentenza n.1494 resa il 2.02.20116 e depositata il 14.06.2016, rigettava il ricorso di S. [REDACTED] F. [REDACTED], esercente l'attività di "altri lavori di completamento e di finitura di edifici", avverso l'atto di recupero del credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate ex L.241/97, riferito agli anni 2012 e 2013.

Così decideva respingendo l'eccezione per difetto di motivazione in quanto il p.v.c. della Guardia di Finanza aveva espressamente rilevato l'indebito utilizzo del credito, e perché c'era stata puntuale difesa del ricorrente.

Né valeva come esimente il fatto che l'autore della violazione fosse stato il consulente incaricato: il contribuente non dimostrava di essere stato indotto in errore incolpevole, non essendo sufficiente allo scopo la proposizione di querela, come da sentenza della Suprema Corte n.12472/2010.

Appellava il contribuente ripercorrendo le fasi precedenti il ricorso, nel senso che, ricevuto l'atto con cui veniva contestata l'esistenza del credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate con la motivazione "*non risulta presentato il formulario mod.FAS approvato con Provvedimento del 10.06.2008 dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, necessario per richiedere il nullaosta alla fruizione del credito di imposta relativo all'acquisizione dei beni strumentali nuovi da destinare alle strutture produttive del mezzogiorno*", contattava il consulente incaricato delle incombenze e, dopo la confessione delle omissioni anche nei confronti di altri clienti, provvedeva a sporgere nei suoi confronti denuncia querela.

Rappresentava nell'atto di appello:

1. la mancata considerazione dei giudici di primo grado in merito all'assenza di effettive esigenze d'indagine e controllo e violazione dell'art.12 co.1 e 2 L.212/2000: non avendo avuto informazioni al riguardo ed anche sull'avvio di procedimento penale nei confronti del professionista, era stato lesa nella possibilità di un adeguato confronto preliminarmente all'emissione dell'atto impugnato, ovvero non erano state rispettate le garanzie base di tutela del contraddittorio;



2. la mancata considerazione dei giudici di primo grado in merito all'assenza di requisiti essenziali dell'atto di recupero: ravvisava il difetto di motivazione idonea a fare comprendere quanto realmente accaduto, ovvero la mancata presentazione telematica del modello FAS per comportamento negligente del commercialista;
3. la mancata considerazione dei giudici di primo grado in merito all'eccezione di legittimità delle sanzioni poiché la responsabilità risultava nel caso addebitabile esclusivamente al commercialista: citava sentenza di Cassazione n.49472 del 2014 che sollevava il cliente dalle sanzioni per l'assenza di comportamento colposo, stante, per il caso in esame, anche la successiva presentazione di querela per responsabilità ascrivibili al suo comportamento.

Si costituiva l'Ufficio che faceva presente l'infondatezza delle eccezioni del contribuente, che ricalcavano peraltro quelle fatte in sede di ricorso.

Le ragioni giustificative dell'intervento erano riportate a pag.2 del pvc, ovvero all'autonoma attività investigativa della Guardia di Finanza e in alcun modo il contribuente era stato lesa dal non confronto preliminarmente all'avviso di accertamento, posto che l'obbligo del contraddittorio non sussisteva nel caso in esame.

Né vi era difetto di motivazione, tenuto conto che l'atto di recupero letteralmente riportava la causale, ovvero che discendeva dalla mancata compilazione del mod.FAS e quindi dall'indebito utilizzo del credito d'imposta riservato a coloro che operavano nelle aree svantaggiate.

Le sanzioni erano pure dovute: ricorreva la culpa in vigilando del contribuente che non aveva compiuto i necessari controlli preventivi e successivi sulle incumbenze svolte dal professionista per suo conto.

OSSERVA

Quanto deciso dai primi giudici non può trovare integrale conferma: le sanzioni non sono dovute alla luce del comportamento non colposo.

Alcun fondamento ha l'appello in riferimento all'eccezione di cui al punto 1).

Ben poteva la Guardia di Finanza effettuare i controlli secondo le modalità adottate, l'ispezione rientrava tra le prerogative del Corpo e nell'ambito delle generali funzioni ad esso attribuite.

Alcuna lesione del diritto di difesa ne è derivata al contribuente da un normale controllo

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



che ha riscontrato l'omissione della presentazione di documentazione necessaria per godere del beneficio in trattazione.

Il contraddittorio preliminare in questa fattispecie non era legislativamente previsto, né avrebbe potuto modificare quanto emergeva dagli atti.

Quanto all'eccezione sub 2) dell'atto di appello, l'indebito utilizzo del credito d'imposta costituiva la motivazione espressa dell'atto impugnato, facilmente comprensibile e palesemente messa in discussione dal contribuente con compiute difese: lo stesso riconosce la violazione commessa e ne dimostra la metabolizzazione intrinseca, senza opacità, tanto da addossarne le colpe al commercialista incaricato.

L'Ufficio ha con chiarezza palesato l'addebito nell'avviso di accertamento e il difetto di motivazione dell'atto appare pretestuosamente invocato.

Quanto all'eccezione sub 3), occorre riflettere a quali controlli specifici fosse tenuto il contribuente, visto che il commercialista era stato incaricato proprio per la trasmissione del modello omesso. Di ciò poteva accorgersene richiedendo la ricevuta dell'invio e visionando il modello, ma è sufficiente analizzare il corto spazio temporale – verifica nel dicembre 2013 per adempimenti 2012/2013 – per ritenere giustificabile e senza colpa la vigilanza sommaria degli adempimenti svolti per suo conto dal professionista.

Peraltro, si trattava di adempimenti tecnici specifici e quindi non semplici da verificare nell'attuazione: insomma, nel caso specifico il Collegio ritiene, alla luce anche dell'esposto penale presentato, che il contribuente debba essere tenuto indenne dalle sanzioni in quanto raggirato dal consulente anche nella possibilità di verifica dell'esattezza della compilazione del mod.FAS .

L'appello sul punto trova fondamento.

Le spese possono essere compensate attesa l'alternativa soccombenza di entrambe le parti sulle questioni proposte.

P.Q.M.

La Commissione accoglie, per quanto di ragione, l'appello del contribuente e, per l'effetto, dichiara non dovute le sanzioni.

Spese compensate.

Lecce, 23 ottobre 2019

il Relatore

(Claudio Luigi Leuci)



il Presidente

(Paola Bracciale)